



COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

- | | |
|----------------------|----------|
| AVOLEDO Fulvio | Presente |
| AVOLEDO Tiziano | Presente |
| BELLONE Massimiliano | Presente |
| BIANCHET Mirco | Presente |
| BIASUTTO Oriano | Presente |
| BONO Sandra | Presente |
| BORTOLUSSI Annibale | Presente |
| CHERUBIN Maurizio | Presente |
| FABRIS Marco | Presente |
| FORTE Luisa | Presente |
| GRI Fabio | Assente |
| MANIAGO Daniela | Presente |
| MAURMAIR Markus | Presente |
| MENINI Umberto | Presente |
| RAFFIN Lucia Maria | Presente |
| SBRISSA Cristina | Presente |
| ZILLI Daniele | Presente |

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL SINDACO

Cede la parola all'assessore Fulvio Avoledo, che illustra in dettaglio i presupposti dell'imposta e chi è tenuto al pagamento della stessa, ricordando, in particolare, l'esenzione per i residenti all'estero e la riduzione per alcune categorie di soggetti. Poi elenca l'aliquota applicata alle varie fattispecie immobiliari e l'entrata prevista.

Il consigliere Daniela Maniago chiede se l'aliquota poteva essere ridotta.

L'assessore Fulvio Avoledo risponde che le eventuali agevolazioni di aliquote non possono avere un corrispondente incremento di altre aliquote e alla minore entrata si deve far fronte con altri fondi di bilancio. Poi l'Assessore precisa che la somma delle aliquote relative a IMU e TASI non può essere superiore al 10,6 per mille.

Il consigliere Daniela Maniago rileva che il Comune ha ricevuto trasferimenti importanti per l'ex ICI e si poteva far fronte alla riduzione con queste entrate.

L'assessore Avoledo ricorda che l'imposta in discussione è l'IMU.

Il consigliere Daniela Maniago ribadisce che il Comune ha ricevuto fondi per far fronte a minori introiti.

L'assessore Avoledo precisa che i trasferimenti sono stati dati per compensare le minori entrate per l'eliminazione dell'imposta.

Il consigliere Daniela Maniago sottolinea che il trasferimento di fondi ai Comuni viene concesso a pioggia dallo Stato.

Il Sindaco ricorda che i fondi sono stati trasferiti per dare continuità con il gettito degli anni precedenti, quando non era prevista l'esenzione per la prima casa; venuta meno tale entrata, per disposizione normativa, lo Stato è intervenuto restituendo quanto i Comuni non avevano più come gettito; precisa che non sono maggiori risorse, ma entrate a copertura di spese che erano coperte con l'imposta che non viene più pagata dai cittadini. Sottolinea che, per poter ridurre l'imposta, o si comprimono le spese, o si prevedono nuove entrate. Precisa che attualmente il Comune ha entrate straordinarie derivanti dalla fusione e l'Amministrazione Comunale deve preoccuparsi di tenere in equilibrio il bilancio per il futuro quando tali entrate verranno meno; evidenzia che abbassare ora la pressione fiscale crea il rischio di riduzione temporanea che dovrà essere poi essere ripristinata, con l'incognita che, magari per legge, la tassazione non possa più essere aumentata. Ribadisce, altresì, che due anni fa, a seguito della fusione, la tassazione è stata ridotta per circa 200.000 euro, sia con la riduzione delle aliquote per

l'equiparazione tra i due Comuni, sia per far fronte alla riduzione dei trasferimenti da parte della Regione, fondi che i cittadini risparmiano. Il Sindaco lamenta che la Regione sta tagliando i trasferimenti in modo rilevante e che, solo grazie all'intervento di molti sindaci che stanno contestando le penalizzazioni, si sta cercando di ottenere la correzione dei conteggi dei trasferimenti; sottolinea che la Regione ha trasferito ad alcune UTI pochissimi fondi, tra queste anche quella del Tagliamento, di cui fa parte Valvasone Arzene, e che i Sindaci, in modo compatto, hanno contestato tale azione, poiché l'impegno preso dall'Amministrazione Regionale era di coprire i tagli diretti attraverso fondi alle Unioni e hanno ottenuto, in parte, un primo recupero e ci sarà un nuovo stanziamento con l'assestamento. Infine, prende atto della richiesta dell'opposizione di abbassare le tasse, ma ribadisce che in parte le tasse sono state già ridotte e non è possibile fare nulla di diverso rispetto a quanto si sta facendo dato che ciò permetterà di garantire il livello di equilibrio del bilancio negli anni futuri.

Il consigliere Cherubin afferma di essere d'accordo parzialmente con quanto detto dal Sindaco, ma evidenzia che la fusione doveva ottimizzare i servizi con minori costi; e generare risparmi che dovevano portare alla riduzione delle tasse; precisa che il Comune dovrebbe migliorare la propria condizione finanziaria in futuro anche senza i trasferimenti straordinari della fusione.

Il Sindaco risponde che il Comune sta già migliorando i servizi e ottimizzando la spesa e che la riduzione delle tasse è già stata realizzata per una parte della popolazione.

Il consigliere Cherubin riprende la parola e chiede che vengano fatti ulteriori interventi volti a ottimizzare la spesa.

Il consigliere Luisa Forte interviene affermando che, a suo avviso, la situazione oggi è diversa da quella illustrata negli incontri per la fusione, poi legge il suo intervento che deposita e si allega al presente atto.

Il Sindaco precisa di aver già dato riscontro a quanto esposto dai consiglieri Cherubin e Forte e procede al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con L.R. 05.11.2014, n. 20, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2015 è istituito il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo in Valvasone;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

TENUTO CONTO delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla L. 147/2013;
- modificato i criteri per l'individuazione dei comuni in cui opera l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/1992, sancendo che l'esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- l'esclusione dall'IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 nr. 232/2016, dispone che: " *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì l'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 09.06.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 08.03.2017, con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell'anno 2016, tenuto conto delle modifiche apportate al tributo dalla Legge 208/2015;

PRESO atto della disciplina delle aliquote e detrazioni, contenuta nell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;

- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, il quale ha stabilito che è equiparata dall'anno 2015 all'abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2016 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017- 2019", pubblicata sul S.O. del BUR n. 1 del 9.01.2017;
- la legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 "Legge di stabilità 2017", pubblicata sul S.O. del BUR n. 2 del 9.01.2017;
- l'art. 3 comma 1, della legge regionale 17.07.2015 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni che prevede: *"Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997"*;
- l'art. 38 c. 1. della precedente legge regionale che prevede: *"I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale"*;
- il Decreto Legge 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, con cui è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- la nota prot. n. 25/P del 02.01.2017 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle risorse della Regione F.V.G. con la quale si precisa che la legge collegata alla manovra di bilancio 2017 - 2019 non ha fissato direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione delle tempistica definita a livello statale;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, - comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- a norma dell'art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) a decorrere dal 2016 sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, da calcolarsi sulla base delle modalità individuate dal comma 13 bis, del D.L. 20/2011;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce, a partire dall'anno 2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario;

CON la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge

- presenti: n. 16
- favorevoli: n. 11
- contrari: n. --
- astenuti: n. 5 (Cherubin, Forte, Maniago, Sbrissa e Zilli)

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa:

- 1) Di dare atto che per effetto di quanto sopra le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria I.M.U., per l'anno 2017, sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

- 2) Di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile;
- 3) Ravvisata l'urgenza, tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, di dichiarare con successiva separata votazione che presenta il seguente risultato:
- presenti: n. 16
 - favorevoli: n. 11
 - contrari: n. --
 - astenuti: n. 5 (Cherubin, Forte, Maniago, Sbrissa e Zilli)
- il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **05-04-2017** al **20-04-2017** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 05-04-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 31-03-2017:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 05-04-2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana

31/3/2017

Intervento sul punto 4 IMU

I benefici che la fusione doveva portare anche nelle tasche dei cittadini non sembra vedersi ancora all'orizzonte e se guardiamo alla previsione pluriennale non si intravede nessuna diminuzione del carico fiscale sui cittadini. L'attuale crisi dell'edilizia, le difficoltà del settore immobiliare e la riduzione del valore di mercato dei terreni edificabili unite all'assenza di un piano regolatore comunale che uniformi i criteri di zonizzazione tra Arzene e Valvasone, risolvendo le disparità tra i due territori comunali, hanno creato una situazione insostenibile per chi deve pagare somme onerose per terreni che sul mercato oggi valgono poco. I cittadini di Arzene pagano l'IMU sulle aree fabbricabili molto più alta di quelli di Valvasone, in due anni di amministrazione non si è provveduto ad adeguare i valori minimi per le aree fabbricabili lasciando quelli di Arzene a 38 €/mq mentre quelli di Valvasone sono a 28 €/mq. Per questi motivi il gruppo consiliare Insieme per Valvasone Arzene chiede che l'Amministrazione venga incontro ai cittadini, che si trovano ^{nel avere} terreni sui quali pagano migliaia di euro di imposte senza alcun beneficio, riducendo l'aliquota IMU per i terreni edificabili, compensando la mancata entrata con la riduzione dei costi di amministrazione.

Luigi Foh
Tiw

